

COMUNE DI QUINGENTOLE
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE N° 26
del **29/06/2021**
Prot. n° 2307

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **STRAORDINARIA** di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
1) PERLARI	Avv.	Luca	X	
2) SCARDIGNO		Pantaleo		X
3) VISENTINI		Luca	X	
4) MANICARDI	Dr.	Alberto	X	
5) SPADINI		Marco	X	
6) MARANGONI		Mauro	X	
7) SGARBI		Giuliano	X	
8) KAUR		Mandeep	X	
9) GRIGOLI		Rita	X	
10) GHIRARDI	Dr.	Lorenzo	X	
11) RAFFALDI		Cristian	x	
		TOTALI	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **MOSTI dott.ssa Rosella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERLARI Avv. Luca** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. N°26 del 29/06/2021

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:

IL RESPONSABILE del SETTORE
Economico - Finanziario
F.to TANCHELLA Rag. Marzia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27/12/2013 n. 147, Legge di stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata legge di stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738 sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati:

- L'art. 151, comma 1 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dl bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n.296/2006, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 30, comma 5 del D.L. n.41/2021, come modificato dalla Legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69, che prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

Visto in particolare l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR);

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) che riguarda la composizione del Piano Economico Finanziario (PEF), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe tari a livello nazionale;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI 2020;

Richiamata altresì la deliberazione di ARERA 493/2020/R/rif del 24/11/2020 di aggiornamento del MTR ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

Evidenziato che, come sopra accennato, l'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge di stabilità 2014 dai commi 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Atteso che l'Amministrazione intende introdurre, limitatamente all'anno 2021, agevolazioni tariffarie alle utenze domestiche e non domestiche, a seguito del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19, finalizzate a contenere i disagi subiti dagli utenti in ragione dell'attuale contesto socio economico, come previsto dall'art. 6 del DL 73/2021, e precisamente:

- riduzione del 2,70% della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, per un ammontare di Euro 3.397,00
- riduzione del 45% della quota fissa e variabile delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e più precisamente: (bar, ristoranti, agriturismo/B&B, estetiste, parrucchieri, cultura e spettacolo) per un ammontare pari ad Euro 2.872,00;
- riduzione del 20% della quota fissa e variabile per tutte le altre utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale per un ammontare pari ad Euro 4.565,00;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un complessivo minor introito a titolo di TARI stimato in € 10.834,00;

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato con risorse del bilancio comunale a valere sui fondi specifici trasferiti dallo Stato;

Preso atto che il versamento della TARI 2021 avverrà in due rate con scadenza il 31/08/2021 e 30/11/2021;

Considerato che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che ai fini di calcolo delle tariffe TARI vengono adottati i coefficienti di cui alle tabelle del suddetto D.P.R. 158/1999 riportati in parte dispositiva;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF) redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti integrato dei costi sostenuti dal Comune;

Considerando che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019/R/rif ha introdotto un nuovo metodo per la redazione del PEF, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*

Ritenuto dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, devono restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- Tasso di inflazione programmata;
- Del miglioramento della produttività
- Del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- Delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Per l'anno 2021 il parametro considerato per il limite di crescita rispetto alle entrate tariffarie 2020 è pari all'1,6%;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF 2021, approvato con propria precedente deliberazione in data odierna, calcolato in funzione dei costi di esercizio del comune di Quingentole e quelli forniti dal gestore Mantova Ambiente, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal MTR e come validato dall'ETC, il quale espone un costo complessivo di Euro 155.405,00;

Verificato altresì che il MTR prevede il “limite di crescita annuale delle entrate tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina della tariffa TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Considerato che con deliberazione n. 2/DRIF/2020 l'Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati a carico degli Enti Territorialmente Competenti, che prevede che questi debbano inviare:

- a) Il PEF con lo schema previsto all'appendice 1 del MTR, come rivisto da ultimo con la delibera ARERA n. 238/2020/R/Rif;
- b) La relazione di accompagnamento;
- c) La dichiarazione di veridicità del gestore;

d) La delibera di approvazione del PEF e delle tariffe;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle indicate in parte dispositiva al presente atto, che riporta, distinti per categoria, i coefficienti Ka, kb, kc e kd;

Ricordato che la delibera di approvazione delle tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall' art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nella apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno;

Ritenuto di approvare le tariffe per l'anno 2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Aperta la discussione, intervengono:

Consigliere Ghirardi il quale dichiara la non contrarietà alle riduzioni previste con contribuzioni dello stato; suggerisce di prevedere riduzioni anche su altre tasse e tributi come già detto in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Sindaco precisa che sono già state previste altre riduzioni come relazione al punto 2 dell'odg.

Consigliere Ghirardi fa osservare che l'avanzo libero è aumentato quest'anno di € 70.000,00.

Sindaco chiarisce che l'avanzo libero di quest'anno deriva dalla sospensione dei mutui MPS. Osserva che la sospensione ha dei costi che si riverseranno sul bilancio 2023. Afferma che non ci sono grandi spazi di manovra per ulteriori riduzioni. La volontà di ridurre la pressione fiscale è obiettivo di qualsiasi amministrazione. Quanto oggi si propone di approvare risponde a criteri di prudenza.

Chiusa la discussione per mancanza di altri interventi;

Con voti favorevoli n°7, astenuti ==, contrari n°3 (Ghirardi, Raffaldi, Grigoli) espressi dal Sindaco e da n° 9 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare tutto quanto esposto in premessa narrativa;
- 2) Di approvare le tariffe TARI 2021, distinte fra utenze domestiche e utenze non domestiche, come specificate nel seguito così come i coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza;

A) UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	Coefficiente attribuz. Parte fissa Ka	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	Coeff. parte variabile 1 Kb-Rd	Attrib. QUOTA PER (€/anno)	VARIABILE FAMIGLIA
1 componente	0,80	0,831886	0,82		44,759497
2 componenti	0,94	0,977466	1,42		77,510348
3 componenti	1,05	1,091850	2,01		109,715352
4 componente	1,14	1,185437	2,59		141,374508
5 componente	1,23	1,279024	3,16		172,487816
6 più componenti	1,30	1,351814	3,72		203,055277
7 garage e cantine non pertinenziali	0,80	0,831886	0,00		0,00

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA FISSA	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA VARIABILE	TARIFFA QUOTA VARIABILE 1
		KC	€/MQ	Kd-Rd	€/MQ
1	Musei, biblioteche	0,54	0,546738	4,39	0,646432
2	Cinematografi e teatri	0,40	0,408776	3,20	0,471203
3	Autorimesse	0,56	0,567177	4,55	0,669992
4	Campeggi	0,82	0,837991	6,73	0,990999
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,51	0,521189	4,16	0,612564
6	Autosaloni	0,51	0,521189	4,00	0,589004
7	Alberghi con ristorante	1,42	1,451155	11,65	1,715474
8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,103695	8,88	1,307589
9	Case di riposo	1,13	1,149683	9,21	1,356182
10	Ospedali, case di cura e cliniche	1,18	1,205889	9,68	1,425390
11	Uffici e agenzie	1,30	1,323412	10,62	1,563069
12	Banche ed istituti di credito	0,58	0,592725	4,77	0,701651
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,40	1,430716	11,50	1,693387
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	1,60	1,635104	11,93	1,756704
15	Negozi particolari quali filatelia	0,72	0,730687	5,87	0,863627
16	Banchi del mercato beni durevoli				
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,45	1,481813	11,50	1,693387
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,837991	6,76	0,995417
19	Carrozzeria, autofficina,	1,09	1,113915	8,95	

	elettrauto, vetrerie				1,317896
21	Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	0,70	0,715358	4,60	0,677355
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,90	3,985566	45,00	6,626295
23	Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie	6,24	6,376906	51,17	7,534097
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	4,046882	32,44	4,776822
25	Supermercati generi alimentari	2,39	2,442437	19,61	2,887592
26	Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq.	1,54	1,573788	12,60	1,855363
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,17	7,327310	58,76	8,652469
28	Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio	2,30	2,350462	18,15	2,672606
29	Banchi di mercati generi alimentari				
30	Discoteche, night club e sale giochi	1,04	1,062818	8,56	1,260469
31	Scuole pubbl. e priv. Edifici comunali, luoghi accessori al culto	0,40	0,408776	3,28	0,482983
32	Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	0,567177	4,55	0,669992
33	Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria	0,56	0,567177	4,55	0,669992
34	Magaz. Sfitti/inutilizzati con serv. Allacciati e/o mobilio, parcheggi coperti	0,28	0,283588	2,28	0,334996
35	Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso	0,38	0,388337	3,50	0,515379
36	Distributori carburante con o senza area vendita prodotti	0,82	0,837991	6,73	0,990999
37	Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti	0,82	0,837991	6,73	0,990999
38	Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso	0,82	0,837991	6,73	0,990999
39	Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica ecc.) attiv. Sportiva all'aperto	0,82	0,837991	6,73	0,990999
40	Esposizioni beni durevoli (mobilifici, arredi giardino e simili)	0,43	0,434325	3,52	0,518324
41	Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"	1,00	1,021940	10,00	1,472510
42	Agriturismo con pernottamento e ristorazione	0,99	1,015808	8,16	1,200832
43	Agriturismo con solo pernottamento	0,76	0,772587	6,22	0,915312
44	Convitti, conventi, caserme e carceri	1,13	1,149683	9,21	1,356182
45	Studi professionali tecnici	0,61	0,623383	5,03	0,740673
46	Studi medici, veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi	1,30	1,323412	10,62	1,563069

47	Sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	1,07	1,093476	8,78	1,292864
48	Uffici e caselli autostradali	1,30	1,323412	10,62	1,563069
49	Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	0,93	0,945295	7,62	1,122053
50	Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	1,03	1,052598	8,48	1,248688
51	Gommista	1,25	1,277425	10,25	1,509323
52	Attività industriali con capannoni produzione alimentari				
53	Attività artigianali con capannoni produzione alimentari	0,84	0,858430	5,60	0,824606
54	Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)	2,77	2,832818	22,71	3,343776
55	Fast Food	6,24	6,376906	51,17	7,534097
56	Laboratorio e negozi pane e pasta	2,39	2,442437	19,61	2,887592
57	Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	2,39	2,442437	19,61	2,887592
58	Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati	2,39	2,442437	19,61	2,887592
59	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterno	1,61	1,645323	12,71	1,870824
60	Pizza al taglio	9,23	9,432506	75,66	11,141011
61	Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vendita ingrosso generi misti	1,61	1,645323	12,71	1,870824
90	Strutture non alberghiere di cui ala L.R. 27/2015	0,76	0,772587	6,22	0,915312

- 3) Di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nell'aliquota del 5%;
- 4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- 5) Di prevedere, limitatamente all'anno 2021, le agevolazioni come specificate in premessa, che qui si intendono riportate integralmente;
- 6) Di dare atto che il versamento della TARI 2021 avverrà in due rate con scadenza il 31/08/2021 e il 30/11/2021;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul portale del federalismo fiscale;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – Presidente
F.to PERLARI Avv. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)

Pubbl. n° 291

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 17/07/2021
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125 – del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;

Il Segretario Comunale
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi